

Regolamento per la concessione di sussidi a favore di studenti che si trovino in particolari condizioni di bisogno

ART. 1

1. L'Università degli Studi dell'Aquila, al fine di favorire il proseguimento agli studi universitari e allo scopo di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, di fatto ne limiti l'accesso, mette a disposizione, ogni anno accademico, compatibilmente con le risorse di bilancio, sussidi a favore di studenti, che versino in condizioni di particolare bisogno, dovute a fatti e circostanze accadute dal 1° ottobre al 30 settembre di ciascun anno, iscritti nell'Ateneo ai corsi di studio universitari.
2. Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, delibera l'importo dei fondi da assegnare.

ART. 2

1. I sussidi vengono attribuiti mediante concorso al quale possono partecipare studenti che versino in condizioni di particolare bisogno e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritti, nell' a.a. di riferimento del bando, ad un corso di studio universitari con esclusione degli studenti iscritti oltre il III° anno fuori corso. Ai fini del conteggio degli anni complessivi di iscrizione saranno presi in considerazione anche gli anni maturati in percorsi di studio precedenti ad eventuale trasferimento presso questo Ateneo. Non saranno presi in considerazione i periodi di interruzione studi.
 - b) Avere requisiti di reddito, dopo i fatti che legittimano la presentazione della domanda, non superiore al limite per accedere alle borse di studio regionali, come desunto dalla dichiarazione ISEE aggiornata.

ART. 3

1. I sussidi stanziati vengono concessi in un'unica soluzione con riferimento a fatti accaduti nel periodo 1° ottobre – 30 settembre.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di gg. 30, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
3. Le domande potranno pervenire
 - ❖ per mezzo di posta elettronica certificata con firma digitale;
 - ❖ tramite servizio postale;
 - ❖ consegna a mano.

Ai fini della verifica del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della domanda farà fede il timbro di ricevimento apposto sul plico dagli addetti del Protocollo dell'Università degli Studi dell'Aquila o, in caso di utilizzo della posta elettronica certificata, l'orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo.

4. Esse, inoltre, devono essere corredate da idonea ed originale documentazione attestante i fatti e le circostanze verificatesi nell'anno accademico di riferimento che hanno comportato lo stato di particolare bisogno e/o la diminuzione del reddito equivalente ai valori di cui al precedente art. 2 punto b).

ART. 4

1. Nel caso in cui il numero delle domande ritenute valide risulti superiore al numero dei sussidi disponibili, l'assegnazione avverrà a favore degli studenti appartenenti ad un nucleo familiare che si trovi o si sia venuto a trovare, in relazione al fatto accaduto, in situazioni economiche maggiormente disagiate.
2. A parità di reddito, i sussidi verranno concessi agli studenti in possesso di un merito più elevato, che sarà determinato sulla base della media dei crediti conseguiti per anno di iscrizione. In caso di ulteriore parità si valuterà la media dei voti.

ART. 5

1. Nel caso in cui il numero delle domande sia inferiore al numero dei sussidi, i fondi residui verranno utilizzati per finanziare un maggior numero di sussidi da assegnare con il bando dell'anno successivo.

ART. 6

1. I sussidi non possono essere concessi agli studenti che abbiano beneficiato o beneficino di interventi di sostegno da parte di questa o di altra amministrazione anche privata (borse di studio di qualsiasi natura, sussidi etc...). Non possono partecipare al concorso, inoltre, coloro i quali sono iscritti per il conseguimento di un secondo titolo di studio **di pari livello**.

ART. 7

1. Gli studenti stranieri dovranno attestare lo stato di particolare bisogno di cui ai precedenti articoli tramite idonea ed originale documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese di appartenenza e regolarmente tradotta e legalizzata.

ART. 8

1. La commissione esaminatrice verrà nominata con proprio decreto dal Rettore su proposta del presidente della commissione per il diritto allo studio.

ART. 9

1. Le graduatorie verranno approvate con provvedimento del Rettore e rese pubbliche entro 30 gg dalla scadenza delle domande mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo.